



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ EDITRICE

Rep. n. 9/2020 - Prot. 95/X/4 del 14 luglio 2020

**CIG:** 8354730D4A

### **Il Responsabile Amministrativo Delegato**

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTA** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2020;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare l’articolo 80, comma 5;



- VISTE** le Linee Guida dell'ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs.50/2016, aggiornate al D.Lgs.56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;
- VISTE** le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
- VISTE** le Linee Guida n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice";
- RICHIAMATA** la propria determina Rep. n. 8/2020 - Prot. 84/X/4 del 29 giugno 2020;
- LETTO** il DGUE che la ditta Rekeep SpA, P.Iva 02402671206, ha allegato sul portale MEPA nell'aderire alla trattativa diretta n. 1337907;



**CONSIDERATO** che, nel menzionato DGUE, sono state autocertificate dallo stesso operatore economico circostanze rientranti nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che le circostanze esposte nel DGUE, e riconducibili alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, si riferiscono a fatti che coprono un arco temporale continuativo e abbracciano talune fattispecie elencate nella citata disposizione di legge;

**CONSIDERATO** altresì che - ai sensi delle citate linee guida ANAC n. 6 - dette circostanze possono essere valutate discrezionalmente dalla Stazione appaltante al fine di accertare l'integrità e la affidabilità del concorrente per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 6, "le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che [esso si trovi], a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5";

**CONSIDERATO** che l'art. 80, comma 8, del Codice (disponendo testualmente "se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto...") demanda espressamente alla stazione appaltante la valutazione relativa alla idoneità e sufficienza delle suddette misure per dimostrare l'integrità o l'affidabilità dell'operatore (si



vedano anche le sentenze di Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2020, n. 158 e del 24 gennaio 2019, n. 598 e la Delibera dell'Autorità n. 266 del 14 marzo 2018);

**CONSIDERATO** che il servizio oggetto dell'affidamento riveste una importanza dirimente per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del Centro sicché è obbligo della Stazione Appaltante garantire la assoluta affidabilità dell'operatore economico chiamato ad eseguirlo;

**CONSIDERATO** che, diversamente da quanto sostenuto dal concorrente, l'illecito anticoncorrenziale rientra tra le condotte valutabili in chiave espulsiva dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del vigente Codice, come "grave illecito professionale" (Cfr., Delibera ANAC n. 231 del 4 marzo 2020);

**CONSIDERATO** che circa la riconducibilità dell'illecito anticoncorrenziale alla fattispecie del grave illecito professionale (sebbene con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006), la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 4 giugno 2019 (C-425/18) ha rilevato che "la decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza, che stabilisca che un operatore ha violato le norme in materia di concorrenza, può senz'altro costituire indizio dell'esistenza di un errore grave commesso da tale operatore. Di conseguenza, la commissione di un'infrazione alle norme in materia di concorrenza, in particolare quando tale infrazione è stata sanzionata con un'ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante nell'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18".



**RITENUTO** di non dover effettuare ulteriori approfondimenti in contraddittorio sulle misure di *self cleaning* adottate dall'operatore economico perché già sufficientemente descritte nel DGUE;

**DETERMINA**

1. Per le motivazioni in premessa, di non dare seguito alla trattativa diretta MEPA n. 1337907 con la ditta Rekeep SpA, P.Iva 02402671206, avviata per l'affidamento dei seguenti servizi:
  - Bonifica degli impianti aeraulici;
  - Sanificazione Chimica Impianti Aeraulici (HVAC);
  - Sanificazione manuale degli ambienti del Centro.

La presente disposizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione e sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato  
Dott.ssa Anna Vigorito**